



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

(ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto della Regione Campania, dell'art. 9 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37 e dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità regionale della Campania 7 giugno 2018, n. 5)

PDL N. _____

PRIMO FIRMATARIO: Carlo Ceparano e Rosario Andreozzi

TITOLO: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino, in Provincia di Salerno.

Sezione 1)

DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge mira ad attivare la procedura disciplinata dalla L.R. 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione) e dalla L.R. 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare), per il distacco di una porzione di territorio dal Comune di Pagani, in Provincia di Salerno, specificatamente individuata dalle particelle rappresentate nelle allegate cartografie catastali, fogli 3 e 4 dello stesso Comune di Pagani (analiticamente elencate in un apposito prospetto accluso al progetto di legge), e la contestuale aggregazione al Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, parimenti situato in Provincia di Salerno.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L.R. 54/1974, ***“Alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell’ambito della stessa Provincia.”***

Invero, secondo quanto previsto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, ***“La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”***

Inoltre, a mente dell'art. 14, comma 2, dello Statuto della Regione Campania (L.R. 28 maggio 2009, n. 6 e ss.mm.ii.), ***“sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.”***

Ciò premesso, si rappresenta che le spese che saranno sostenute dai Comuni per lo svolgimento del referendum consultivo, sono a carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 36 della L.R. 25/1975. La stessa disposizione, al secondo comma, statuisce, inoltre, che le spese relative agli adempimenti di spettanza dei Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione attraverso i fondi iscritti nell'apposito capitolo di previsione per ciascun anno finanziario.

Nel dettaglio, in ordine alle spese necessarie a coprire le competenze fisse spettanti ai componenti dei seggi elettorali, come determinati ai sensi dell'art. 27, co. 1, della L.R. 25/1975 (ossia 1 Presidente, 1 Segretario e 2 scrutatori), si applicano le misure indicate dall'art. 1, comma 5, della legge n. 70 del 1980 (Determinazione degli onorari dei



Consiglio Regionale della Campania

componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) e successive modifiche e integrazioni, ovvero:

- per i seggi ordinari: 130,00 euro per il presidente di seggio e 104,00 euro per scrutatori e segretario;
- per i seggi speciali: contributo forfetario determinato nella misura di 90,00 euro per il presidente e 61,00 euro per gli scrutatori e il segretario.

Per le sezioni nelle quali insistono ospedali o case di cura con meno di 100 (cento) posti letto, il voto, a norma dell'art. 9 della legge n. 136 del 1976, è raccolto con le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 36 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). In tal caso, il numero degli scrutatori, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) è aumentato a quattro.

Inoltre, ai presidenti di seggio non residenti nel Comune di appartenenza del seggio medesimo, in ossequio alla richiamata legge 70/1980, spetta l'indennità di missione nella misura dovuta ai Dirigenti Generali dell'amministrazione statale.

A ciò si aggiungono quelle misure che chiaramente saranno attuate ai fini della gestione tecnico-amministrativa del procedimento elettorale consultivo, che richiederanno uno specifico impegno economico da parte della Regione (la quale, come sopra acclarato, provvederà, infatti, al rimborso delle spese sostenute dagli enti direttamente interessati), tra cui, a titolo esemplificativo, la fornitura di materiale di cancelleria, confezionamento di pacchi elettorali, trasporto e facchinaggio per la distribuzione del materiale nel corso del procedimento elettorale, la redazione e la riproduzione delle schede per la votazione, dei manifesti, degli stampati, eccetera.

I limiti, entro i quali i Comuni coinvolti nella consultazione elettorale saranno autorizzati ad erogare le spese per l'organizzazione tecnica del procedimento, saranno minutamente specificati in un successivo piano di autorizzazione di spesa, predisposto dalla competente struttura amministrativa della Regione, a seguito della comunicazione, che sarà resa dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, contenente i dati aggiornati relativi al numero degli elettori e all'individuazione della (o delle) sezione elettorale interessata.

Nel merito, l'art. 1 della proposta di legge genera effetti finanziari per il bilancio regionale, che sono quantificati, unitamente a quelli derivanti dall'articolo 2, nel successivo articolo 3, rubricato *"Norma finanziaria"*.

L'art. 2 stabilisce che *"La Provincia di Salerno, competente per territorio, per delega regionale, regola i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni territoriali, compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie."*

La su estesa disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 14 della L.R. 54/1974, a tenore del quale *"Le spese sostenute dalle Province in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione. La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta Regionale su richiesta e di concerto con la Provincia interessata."*

In sede di elaborazione della norma finanziaria si è tenuto conto di analoghe esperienze referendarie tenutesi in Regione Campania negli anni precedenti.

Dunque, considerata anche l'attribuzione di precise funzioni alle strutture amministrative della Provincia di Salerno, così come prescritto dagli artt. 11 e 14, L.R. 54/1974, derivano



Consiglio Regionale della Campania

dall'art. 2 della PDL in commento oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, quantificati nel successivo articolo 3.

Nello specifico, l'art. 3 prevede che *“Agli oneri derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della relativa consultazione referendaria, trattandosi di spesa di natura obbligatoria, comprese le spese conseguenti all'attribuzione della delega alla Provincia di Salerno per gli adempimenti previsti dall'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54 (Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione), si provvede per l'esercizio finanziario 2027, mediante prelievo di euro 100.000,00 dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) e contestuale incremento, di pari importo, della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 7 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028”*.

L'art. 4 opera un rinvio alla L.R. 54/1974 e ss.mm.ii. e non produce alcun effetto finanziario.

L'art. 5 regola l'entrata in vigore della legge e, pertanto, da esso non scaturisce alcun effetto a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.

Sezione 2)

INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI (DIRETTI / INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ARTICOLO	PRESENZA ONERI (Sì/No)	STIMA ONERI (VALORE IN €)	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
1	Sì	////	L'espletamento della procedura referendaria per l'attuazione della norma in parola comporta il sorgere di oneri finanziari, che saranno coperti attraverso una variazione compensativa di bilancio, in particolare, mediante un prelievo di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, segnatamente, in riferimento all'esercizio finanziario 2027, anno in cui, presumibilmente, considerati i termini della procedura <i>de qua</i> contemplati dalla L.R. 25/1975, dovrebbe svolgersi la consultazione referendaria. La quantificazione degli oneri è stata effettuata in analogia con quanto già eseguito per il referendum relativo alla fusione dei Comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore, svolto nel 2013. Va osservato che gli elettori coinvolti nella mentovata procedura referendaria, ammontavano a circa quindicimila, numero ben lontano dai circa mille elettori risiedenti nella zona contesa dai Comuni di Pagani e di Sant'Egidio del Monte Albino. Volendo, quindi, prudenzialmente considerare gli incrementi dei costi dovuti all'inflazione per il periodo intercorso, compensabili, in ogni caso, con il numero notevolmente ridotto dei potenziali



Consiglio Regionale della Campania

			interessati alla presente consultazione referendaria, si possono stimare le spese come nello schema di seguito prospettato: 1. Spese ai Comuni: circa € 60.000,00. 2. Spese per straordinario elettorale: circa € 10.000,00. 3. Spese per stampa e modulistica: circa € 10.000,00. 4. Spese per la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno: non oltre € 5.000. 5. Spese per il Tribunale di Salerno: circa € 10.000. 6. Spese connesse all'attribuzione della delega alla Provincia di Salerno per gli adempimenti di cui all'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54: in via prudenziale, circa € 5.000. Alla luce di quanto sopra delineato, la spesa complessiva potrebbe stimarsi in circa 100.000,00 euro, come quantificati all'articolo 3 della proposta.
2	Sì	////	L'art. 2 dispone che la Provincia di Salerno, competente per territorio, per delega regionale, regolerà i rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni territoriali, compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie. Si rinvia a quanto esposto in merito all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità impiegati per la quantificazione degli oneri finanziari della proposta, aggiungendo, inoltre, che a termini dell'art. 14, comma 2, L.R. 54/1974, la determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso sarà effettuata dalla Giunta Regionale su richiesta e di concerto con la Provincia interessata.
3	Sì	€ 100.000,00	L'art. 3 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento e dall'organizzazione tecnica della prevista consultazione referendaria, comprese le spese conseguenti all'attribuzione della delega alla Provincia di Salerno per gli adempimenti prescritti dall'articolo 11 della legge regionale 29 ottobre 1974, n. 54.
4	No	////	L'art. 4 opera un rinvio alla L.R. 54/1974 e successive modifiche e integrazioni, e non produce alcun effetto finanziario.
5	No	////	La disposizione disciplina l'entrata in vigore della legge.
Totale Oneri		€ 100.000,00	

Sezione 3)

INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN RELAZIONE AGLI ONERI QUANTIFICATI

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

PER IL TRIENNIO 2026-2028



Consiglio Regionale della Campania

Sezione A)

Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria, ai sensi dall'art. 38 del d.lgs. 118/2011

NATURA SPESA	Corrente – Una tantum	conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA	Oneri inderogabili		
STANZIAMENTO	Anno 2027	€ 100.000,00	
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO, SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione	Programma	Titolo
	1	7	1

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	////////////////////	////////////////////
Risorse presenti in fondi speciali	////////////////////	////////////////////
Ricorso a nuove o maggiori entrate	////////////////////	////////////////////
Altre modalità	Riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), e contestuale incremento, di pari importo, della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 7 (Elezioni e consultazioni	€ 100.000,00 per l'annualità 2027.



Consiglio Regionale della Campania

	popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028.	
--	--	--